



CIG 9858840C21
CUP 34H22000930006

CONTRATTO

Tra

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (da ora in poi denominato MArRC), avente sede in Reggio Calabria, piazza G. De Nava n. 26 - codice fiscale 92094410807 - rappresentato legalmente dal Direttore Carmelo Malacrino nato a Catanzaro il 30 maggio 1971 giusto provvedimento di nomina MiBAC – UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353;

(da una parte)

E

L'ingegnere Giovanni Bilotti (da ora in poi denominato Professionista), nato a Cosenza il 30.05.1992 e residente in Rende (CS) via Giacomo Brodolini n. 14 - partita Iva 03755890781 - iscritto all'Ordine degli Ingegneri Industriali sez. B della Provincia di Cosenza (CS) al n°339

(dall'altra)

PREMESSO

che, con determina dirigenziale rep. n. 207 del 14 luglio 2022 e successiva comunicazione prot. 1856-P del 19.07.2022, all'Arch. Antonino Giordano si conferiva incarico di Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell'art. 31 del D,Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per la procedura finalizzata all'affidamento del servizio di Redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria nell'ambito dell'*Attuazione Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR) – investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi*;

che, con decreto di assegnazione delle risorse prot. S.G. n. 1155 del 01 dicembre 2022, venivano assegnati al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria € 35.000,00 (trentacinquemila,00) per la redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.);

che il Rup, al fine di individuare professionisti disponibili all'affidamento del predetto servizio, procedeva, in data 17 ottobre 2022, con la pubblicazione di un Avviso Pubblico manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - CUP: F34H22000930006 e CIG 9858840C21 (|MIC_MAN-RC|17/10/2022|0002943 - esitato nel verbale prot. n. 79 del 15 dicembre 2022 di n.8 domande di partecipazione;

che, avuto riguardo ai titoli posseduti ed alle competenze professionali dimostrate si procedeva nei confronti dell'ing. Giovanni Bilotti alla pubblicazione su MePA della trattativa diretta n. 3504083 prot. n. 876-P del 29 marzo 2023, giusta determina a contrarre e contestuale impegno di spesa rep. 103 del 28 marzo 2023 - per un importo a base d'asta di euro 33.600,00 (trentatremilaseicento,00);

che l'ing. Bilotti formulava, quindi, per il servizio richiesto un'offerta con ribasso pari a 0,2976% per un importo pari a euro 33.500,00 (trentatremilacinquecento,00 oltre oneri al 4%), e che tale offerta, acquisita al prot. n. 941-A del 3 aprile 2023 veniva ritenuta congrua dal RUP che adottava la nota ID **n. 78697209 del 11 aprile 2023**;

che la seguente documentazione richiesta al professionista è regolare:

- DGUE;
- tracciabilità flussi;
- autocertificazione antimafia,
- assenza cause di incompatibilità;
- cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo offerto;
- polizza professionale;
- Autocertificazione di esenzione DURC

che risulta, altresì, regolare il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

che il professionista ha presentato le seguenti dichiarazioni obbligatorie così come prescritte dalla normativa in tema di contratti PNRR:

- Dichiarazione relativa all'individuazione del titolare effettivo;
- Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà relativa all'assenza di conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso, che fa parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è il servizio tecnico di architettura e ingegneria per la *“Redazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria”* secondo le indicazioni di cui al D.M. 28 marzo 2008 recante *“Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”* nonché nel rispetto dei termini stabiliti dalle circolari della Direzione Generale Musei n.26 del 25 luglio 2018 recante *“Linee guida per la redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)”* e n.16 del 8 febbraio 2023 *“PNRR – Indicazioni operative per la redazione dei PEBA nei luoghi della cultura afferenti al Ministero della cultura”*.

La Scheda Tecnica di cui alla trattativa diretta MePA n.3504083 prot. N. 876-P del 29 marzo 2023 costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Prestazioni professionali richieste

Sono a carico del Professionista le seguenti prestazioni di carattere specifico:

- Redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) completo in ogni sua parte, articolato almeno nelle seguenti fasi:

- FASE 1 – Definizione degli obiettivi per una fruizione ampliata.
- FASE 2 – Ricognizione dello stato di fatto e analisi delle criticità rilevate.
- FASE 3 – Definizione degli interventi e stima dei costi.
- FASE 4 – Programmazione degli interventi.

- Servizio di consulenza in fase di adozione ed approvazione del P.E.B.A.;

- Attività di restituzione 3D dell'immobile (inclusa ogni verifica e/o rilievi necessari);

- Servizio di consulenza e l'attività di supporto al progettista per le fasi di progettazione ed esecuzione dei servizi e delle forniture relative all'intervento PNRR – Ministero della Cultura: “Potenziamento dell'accessibilità senso-percettiva, culturale e cognitiva del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria”.

Art. 3

Modalità' di esecuzione delle prestazioni

Nell'esecuzione della prestazione il Professionista dovrà rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento che, anche attraverso i suoi eventuali collaboratori, provvederà a fornire indicazioni ed informazioni specifiche.

Il Professionista assolverà a ogni adempimento necessario per l'espletamento del presente servizio con mezzi e strumenti propri o dallo stesso acquisiti a proprie cure e spese.

Il Museo fornirà al Professionista tutte le informazioni e/o i documenti necessari già disponibili al momento della sottoscrizione del presente contratto. Ogni eventuale ulteriore documentazione richiesta e non in possesso del Museo sarà acquisita a cura e spese del contraente.

Il Professionista potrà avvalersi – a proprie spese e fermo restando il disposto dell'art. 31 co. 8 del D.Lgs 50/2016- di collaboratori la cui attività sarà espletata esclusivamente e senza alcuna riserva sotto la propria responsabilità e, nell'ambito delle modalità esecutive si richiede che

- garantisca la propria partecipazione a tutti gli eventi/incontri/riunioni e sopralluoghi indetti o richiesti dal MARC;
- provveda agli adeguamenti e modifiche eventualmente richiesti dagli organi competenti

Art. 4

Responsabilità del Professionista

Il Professionista deve

- svolgere l'appalto di servizi di cui al presente contratto con diligenza ed è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi assunti;
- attenersi, al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, nello specifico: alle disposizioni contenute nella legge 108/2021; nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; nelle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori in materia di Lavori Pubblici ed in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 (articoli 91 e 92); nelle leggi e nei regolamenti emanati ed emanandi;
- attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 5

Divieto di subappalto

Considerata la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, avuto riguardo al disposto dell'art. 31 co. 8 del D.Lgs 50/2016, è vietata ogni forma di subappalto del servizio e di cessione del relativo contratto.

Art. 6

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. Rimane salvo quanto previsto dall'art. 106, co. 1, lett. d), n.2, del Codice dei Contratti.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, co. 13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla L. n. 52 /1991 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato all'Amministrazione. La cessione è efficace e opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. L'Amministrazione non accetta ces-

sioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'Amministrazione.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010. L'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente Contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Art. 7

Obblighi specifici PNRR del professionista

Il Professionista dovrà espletare l'attività richiesta:

- Assicurando il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa eurounitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Realizzando gli interventi/operazioni in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) e rispettando i principi trasversali del PNRR. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui all'art. 13 del presente contratto;
- Contribuendo al raggiungimento dei milestone e target associati alla Misura M1C3-3 e in particolare, a garantire l'attuazione dell'intervento nei tempi previsti (T2 – 2026);
- Rispettando gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.Lgs. n. 97/2016 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea.
- Assicurando il rispetto dei principi sulle pari opportunità - Nel caso in cui il professionista, si avvalga della collaborazione all'atto della stipula del presente Contratto, di un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) è obbligato a consegnare al Museo la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 ("relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per il Professionista stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del

predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'art. 13 del presente contratto. Nel caso in cui il Professionista occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali del presente contratto

- Assicurando il rispetto dei principi in materia contabile: il Professionista è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Art. 8

Durata dell'appalto e cronoprogramma

In considerazione del termine inderogabile del 27 febbraio 2026 fissato per garantire l'attuazione dell'intervento nei tempi previsti (T2 – 2026) la durata stimata del servizio è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Il servizio è articolato per fasi e prevede le seguenti tempistiche utili anche ai fini della verifica dello stesso:

Fase 1 – Redazione del PEBA - entro e non oltre **180** (centottanta) giorni dalla data di stipula del presente contratto. Il Piano dovrà essere consegnato dal progettista in formato sia cartaceo che digitale (n.3 copie per ciascuno) nei formati compatibili ai software in uso presso il MARC.

Fase 2 – Presentazione del PEBA per l'approvazione e l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del Museo, incluse eventuali modifiche richieste e ritenute necessarie ai fini dell'approvazione;

Fase 3 – Attività di supporto alla progettazione ed al completamento dei servizi e delle forniture relative all'intervento PNRR – Ministero della Cultura: "Potenziamento dell'accessibilità senso-percettiva, culturale e cognitiva del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria" – che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025.

Art. 9

Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

Il corrispettivo professionale per il servizio *di ingegneria e l'attività di progettazione* appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016 secondo lo schema di parcella allegata all'Avviso di Manifestazione di Interesse così come pubblicato.

Il compenso per il servizio oggetto del presente contratto è di euro 33.500,00

(eurotrentatremilacinquecento/00) oltre oneri INARCASSA e IVA di legge.

Il pagamento sarà effettuato secondo la seguente tabella:

- 40% alla consegna formale del P.E.B.A.;
- 20% all'approvazione dello stesso da parte del CdA;

40% (saldo) al completamento dei servizi e delle forniture relative all'intervento PNRR – Ministero della Cultura: “Potenziamento dell'accessibilità senso-percettiva, culturale e cognitiva del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Al fine del pagamento il professionista dovrà assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.

La fatturazione dovrà essere intestata e recapitata (tramite il Sistema di Interscambio sul sito www.fatturapa.gov.it) al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria i cui dati sono:

Codice Fiscale 92094410807 - Il Codice Univoco dell'Ufficio è R3IQ00.

Nel caso in cui l'Amministrazione non rispetti i termini dei pagamenti sulle somme non pagate decorrono a favore dell'affidatario gli interessi legali ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 (e smi).

L'importo da corrispondere è effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa “*Next Generation EU-Italia*”

Art. 10

Garanzia ed Assicurazione

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante polizza fideiussoria n.10003810003202 – del 8.05.2023 somma garantita € 3.350,00 (euro tremilatrecentocinquanta/00) con durata fino a 27.04.2024 rilasciata dalla società/dall'istituto BENE ASSICURAZIONI SPA SOCIETA' BENEFIT agenzia/filiale di GENOVA, p

Tale somma verrà svincolata successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP della procedura.

L'Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale contraddistinta al n. HEC008003/P/2022 sottoscritta in data 01/09/2022 rilasciata dalla società/dall'istituto We Blind agenzia/filiale di Ortona, per un importo pari a € 500'000,00 (cinquecentomila/00) contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima. Il professionista esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero dell'Amministrazione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Amministrazione.

L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l'Amministrazione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti territoriali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza dell'eventuale rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

Art. 11

Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, l'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dall'Amministrazione, pena in difetto l'applicazione delle penali.

I controlli e le verifiche effettuati dall'Amministrazione, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Art. 12

Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti dell'Amministrazione

Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione ed in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.

Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP o del DEC, previa approvazione da parte dell'Amministrazione ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall'Appaltatore per iscritto al RUP o al DEC prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle prestazioni oggetto di tali richieste.

Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.

All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti,

modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente co. 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 106, co. 1 lettera e) del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, co. 4 del Codice dei Contratti.

La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

Come previsto dall'art. 106, co. 12 del Codice dei Contratti, l'Amministrazione potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore per transazioni e/o accordi bonari.

Ai sensi dell'art. 22, co. 4, del D.M. n. 49/2018, nel caso in cui l'Amministrazione disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Durante l'esecuzione l'Appaltatore può proporre al DEC eventuali variazioni migliorative, se non comportano rallentamento o sospensione dell'esecuzione e non riducono o compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DEC, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106, co. 1 lettera d) del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti dell'amministrazione. A seguito della comunicazione ricevuta dall'appaltatore, l'Amministrazione procede entro 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis, e 92, co. 3 del Codice

Antimafia.

Art. 13

Sospensione del contratto

In tema di sospensione del contratto trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 14

Risoluzione e Recesso

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, dall'art. 108 e 109 del Codice dei Contratti.

In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
- al mancato rispetto degli obblighi del presente Contratto;
- In caso di ritardi nell'espletamento dell'appalto, senza giustificato motivo, l'Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, con la concessione di un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, senza che il professionista inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese. In ogni caso, è in diritto dell'Amministrazione esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza del ritardo.
- all'applicazione delle penali così come indicato nel presente Contratto.
- In particolare, sarà facoltà dell'Amministrazione chiedere la risoluzione del contratto de quo:
 - a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - b) nel caso di emanazione nei confronti del professionista di misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati agli appalti, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
 - c) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per l'Amministrazione di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili

Al verificarsi della risoluzione l'Amministrazione altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del

competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il Amministrazione potrà risolvere il Contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Amministrazione, l'Appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

Tutte le obbligazioni assunte dal professionista con il contratto stipulato avranno carattere essenziale e formeranno un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni, da parte del predetto contraente, consentirà alla committente Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del presente contratto con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore dell'Amministrazione.

Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, verrà darà tempestiva comunicazione all'Autorità Responsabile affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza.

Art.15

Revoca

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 20 giorni, l'Amministrazione potrà con determina motivata, stabilire la revoca dal contratto; in tal caso compete al Professionista il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data della determinazione, decurtata della penale maturata secondo i disposti del precedente comma.

Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, salvo il diritto di risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo superiore ad un ulteriore 25% degli onorari, in relazione a quanto disposto dalla tariffa professionale.

E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione della Stazione appaltante se la diffida ad adempiere, comunicata con pec all'affidatario, rimarrà senza effetto nel termine di 7 giorni.

La Stazione appaltante può in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico al Professionista, con provvedimento motivato, qualora ritenga che le attività espletate non siano conformi alle prescrizioni del presente contratto o agli indirizzi dalla stessa formulati.

Il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca potrà, previo pagamento di quanto dovuto al Professionista, essere utilizzato dalla stazione appaltante per la parte ritenuta qualitativamente valida.

Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

Art.16

Incompatibilità

Il Professionista contraente dichiara, inoltre, di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art.53, c.16-ter del D. Lgs. n.165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n.39/2013.

Le parti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che vi sia stato scambio di utilità di qualsivoglia genere, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento.

Il professionista titolare delle prestazioni oggetto del presente Contratto non potrà partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o comunque collegati al professionista ai sensi dell'art. 2359 c.c.

I divieti di cui al presente art. sono inoltre estesi a dipendenti dell'Appaltatore dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'Amministrazione e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 17

Penali

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'appaltatore assunti in forza del presente contratto l'Amministrazione

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del professionista ha previsto penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. In particolare:

- in caso di ritardo sull'esecuzione del servizio: le penali sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0.6 ‰ e l'1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale;

- in caso di mancato adempimento alle previsioni del comma 3) e 3 bis) art. 47 D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 (mancata redazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile): 5 ‰ del corrispettivo netto contrattuale calcolato in misura giornaliera (comunque non oltre il 20% del corrispettivo stesso netto contrattuale);

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alle penali di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili al professionista nell'esecuzione del servizio.

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli eventuali ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 6 del presente Contratto.

Art.18

Obblighi di riservatezza – Proprietà

L'affidatario è tenuto alla riservatezza, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D. lgs. 50/2016. È personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.

Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

L'Amministrazione potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall'Amministrazione all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione e devono essere restituiti alla stessa Amministrazione al termine dell'appalto.

All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall'Amministrazione e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dall'Amministrazione.

Art. 19

Codice di Comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto il contraente, Ing. Bilotti, dichiara di uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 16 aprile n. 62/2913 e nel codice di comportamento del MARC oltre che nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il contraente dichiara altresì di aver preso visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale del MiC.

Art. 20

Tracciabilità dei Flussi

Il presente contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 e conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046

Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la risoluzione di diritto.

Art. 21

Trattamento dati

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. L'Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, gli stessi saranno trattati in conformità al Reg. (UE) 679/2016.

Art. 22

Spese, imposte e tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali comprendenti, le imposte di registro e di bollo, le eventuali spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione del servizio di ingegneria e l'attività di progettazione;

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 23

Controversie e Foro competente

Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'art. 205 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente in via esclusiva Tribunale di Reggio Calabria.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art.24

Efficacia del Contratto

L'efficacia del presente contratto, valido per le parti all'atto della stipula, è subordinata al visto di legittimità apposto dalla Corte dei Conti ai sensi della legge n.108/2021.

Art. 25

Disposizioni generali e norme di rinvio

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 c.c.

Il presente Contratto, composto da n. [completare] pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Art. 26

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni afferenti il presente contratto dovranno essere trasmesse al Museo tramite PEC al seguente indirizzo mail: man-rc@pec.cultura.gov.it e per conoscenza al RUP.

Art.27

Responsabile Unico del Procedimento e comunicazioni

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Antonino Giordano. mail: antonino.giordano@cultura.gov.it.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per accettazione
Ing. Giovanni Bilotti

Il Direttore
Carmelo Malacrino

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, co. 2 e 1342 c.c., tutte le clausole appresso precisate, che si confermano e accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 2 – (Prestazioni richieste)
- Art. 3 - (Modalità della prestazione)
- Art. 6 – (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)
- Art. 7 – (Obblighi specifici PNRR del professionista)

- Art. 8 – (durata del contratto)
- Art. 9 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 12 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti dell'Amministrazione)
- Art. 14 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 16 – (Incompatibilità)
- Art. 17 – (Penali)
- Art. 18 – (Obblighi di riservatezza – Proprietà)
- Art. 23 – (Controversie e foro competente)
- Art. 24 – (Efficacia del Contratto)

Ing. Giovanni Bilotti